

giudizio penale di un giudice tributario per fatti relativi all'attività professionale di dottore commercialista e che il Presidente della Commissione Tributaria Regionale competente abbia ritenuto necessario attendere l'esito del giudizio di primo grado prima di qualsiasi iniziativa.

4.6 – Il Presidente del Consiglio dei Ministri, che ha promosso tre dei procedimenti disciplinari aperti, garantisce un controllo “esterno” sui comportamenti dei giudici tributari ed assicura, con l'alta sorveglianza, un raccordo istituzionale importante che connota l'autonomia e l'indipendenza della magistratura tributaria come garanzia istituzionale della funzione giurisdizionale, escludendo separatezze corporative o isolamenti istituzionali.

## 5 – *L'attività regolamentare e consultiva*

5.1 – Accade sempre più di frequente che il Consiglio disciplini con previsioni di carattere generale interi settori della propria attività ovvero interi aspetti della istituzione giudiziaria tributaria, così come, con altrettanta frequenza, emetta deliberazioni di carattere generale su specifici problemi dell'ordinamento dei giudici tributari.

Tali provvedimenti, definiti “risoluzioni” sono adottati ex art. 15 del Regolamento Interno ed hanno consentito al Consiglio di operare una rilevante razionalizzazione della propria attività nella prospettiva di rendere sempre più affidabile il concreto esercizio dei propri poteri.

Con le risoluzioni, cioè, si è per lo più tentato di stabilire linee generali di comportamento capaci di eliminare il pericolo di formazione di deliberazioni contraddittorie ed orientate in modo da realizzare favoritismi.

Il Consiglio, proseguendo, quindi, nella linea già evidenziata con la precedente relazione, ha ulteriormente precisato i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei Collegi giudicanti, nonché quelli per la ripartizione dei ricorsi per una corretta e concreta attuazione del principio del giudice naturale precostituito per legge.

5.2 – Tra le altre risoluzioni – oltre a quelle già indicate relative al modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio che i giudici tributari devono rendere in ordine alla sussistenza o meno di situazioni di incompatibilità ed alla pubblicazione anticipata delle vacanze nei posti di Presidente di Commissione Tributaria Regionale e Provinciale – vanno ricordate quella (n. 5 del 12.10.1999) con la quale sono state fissate modalità di comunicazione delle delibere concernenti l'apertura del procedimento di decadenza e di quello disciplinare o comunque attività istruttoria in modo da assicurare la tutela della

privacy; quella (n. 4 del 25.5.1999) con la quale si è ribadita la necessità che si riconosca la spettanza del compenso aggiuntivo anche per le ordinanze di accoglimento o di rigetto dell'istanza di sospensione dell'atto impugnato, rappresentando al Ministro delle Finanze l'opportunità di sottoporre la questione ad un nuovo esame del Consiglio di Stato, che, com'è noto, ha formulato un parere negativo, o, comunque, di assumere un'iniziativa legislativa.

5.3 – Va segnalata, particolarmente, poi, la risoluzione n. 3 del 18.5.1999 sulla istituzione delle Sezioni staccate delle Commissioni Tributarie Regionali.

Con l'art. 35 della legge 18.2.1999 n. 28 è stato introdotto l'art. 1 bis del D.Lgs. n. 545/92 che prevede l'istituzione delle indicate Sezioni staccate e fissa i criteri per la loro ubicazione. Esse sono mera articolazione interna delle Commissioni Tributarie Regionali e non comportano variazioni degli organici dei giudici e del personale amministrativo.

Con la risoluzione, in mancanza di specifiche previsioni normative, sono state individuate le modalità di istituzione, l'ambito di competenza interna, il metodo di calcolo della distanza chilometrica dei Comuni dal Comune capoluogo di Regione.

Individuate, così, le Sezioni da istituire e la competenza di ciascuna a conoscere degli appelli proposti avverso le decisioni delle Commissioni Tributarie Provinciali specificamente indicate, sono state formulate specifiche indicazioni sulle modalità di funzionamento delle sezioni, sui compiti dei Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali, sui criteri per l'assegnazione dei giudici alle Sezioni staccate.

Si è proposto, infine, l'istituzione di una Commissione paritetica tra il Ministero delle Finanze ed il Consiglio al fine di individuare il numero delle Sezioni di ciascuna "Sezione staccata" ed i relativi problemi organizzativi.

La proposta è stata accolta e la Commissione paritetica, appositamente istituita, tenuto conto dei flussi degli appelli relativi alla competenza interna delle Sezioni staccate, sentiti i Presidenti delle Commissioni Tributarie Regionali e i Direttori Regionali delle Entrate, ha individuato, con specifica relazione (in data 29.10.1999), il numero delle Sezioni ed i problemi organizzativi e logistici di ciascuna Sezione staccata.

Il Consiglio, in data 9.11.1999, ha approvato la relazione della Commissione, formulando poche osservazioni integrative ed un emendamento.

In data 6.6.2000, con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e con il Ministro della Giustizia (pubblicato nella G.U. 6.07.2000 Serie Generale n. 156) sono state, finalmente, istituite le Sezioni staccate nelle sedi individuate dal Consiglio e con il numero di Sezioni per ciascuna di esse indicato dalla Commissione paritetica.